

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per lo Sviluppo
Rurale
Settore Produzioni Agricole Zootecniche

DECRETO 6 luglio 2010, n. 3376
 certificato il 09-07-2010

L.R.n. 1/06. D.C.R.n. 98/08. D.G.R.n. 290/10. Criteri e modalità relativi alla attuazione della misura 6.1.6 azione B. “Incentivazione all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei Libri Genealogici e nei Registri Anagrafici.” Approvazione bando di partecipazione ai contributi oggetto della misura.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R n. 1/09 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza”, comma 4, e l’articolo 9 “Responsabile di settore”;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 577 del 20/2/2009, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Produzioni Agricole Zootecniche”;

Vista la L.R n. 1/06 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale ed i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Richiamato l’art. 2, comma 1, della L.R n. 1/06, con il quale si stabilisce che il Piano Agricolo Regionale (P.A.R) è il documento programmatico unitario che realizza le politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite dal Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S);

Vista la Delibera di Consiglio Regionale 23 dicembre 2008, n. 98 di approvazione del “Piano Agricolo Regionale” 2008-2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 290 di attuazione del Piano Agricolo Regionale per l’anno 2010;

Visto l’allegato C della Del.G.R 290/2010 “Schede di attuazione delle misure e delle azioni del Piano - annualità 2010”, nel quale si stabiliscono, per gli interventi attivati, tutte le procedure che devono essere espletate al fine della attuazione dei vari interventi;

Vista in particolare la misura 6.1.6 “Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico”, azione b “Incentivazione all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici”;

Dato atto che tale scheda di misura stabilisce che a partire dall’ 1 gennaio 2010 la misura è attuata con bando del Settore Responsabile del procedimento che deve dettagliare le modalità per la richiesta dei contributi e per l’istruttoria delle domande presentate, le cui linee generali sono già stabilite dalla Giunta Regionale nell’ambito della scheda di misura stessa;

Richiamato il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli (“regolamento de minimis”);

Considerato che la Commissione Europea, con il suddetto regolamento “de minimis” stabilisce il limite sotto al quale, ai sensi del Regolamento (CE) 994/98, ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’art. 87, paragrafo 1 del Trattato e non sono pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato;

Dato atto che il regolamento “de minimis” prevede che il massimale di aiuto è pari a 7.500,00 euro per triennio, che gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro e che il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, occorre ricalcolare l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti; prevede inoltre che le misure di aiuto che superano il massimale di 7.500,00 euro non possono essere frazionate per poter rientrare nel campo di applicazione del regolamento stesso;

Dato atto, inoltre, che ai fini del calcolo del massimale dell’aiuto concesso, l’aiuto “de minimis” deve essere considerato concesso nel momento in cui all’impresa è riconosciuto il diritto di percepire l’aiuto in virtù della normativa in questione ed inoltre che l’aiuto non deve essere cumulato ad aiuti relativi alle stesse spese ammissibili ove tale aiuto porti a superare l’intensità dell’aiuto fissato dalla pertinente normativa comunitaria al fine di non eludere le norme sulla intensità massima di aiuto prevista dai vari strumenti comunitari;

Considerato che l’aiuto di cui alla misura 6.1.6, azione b non rientra tra le tipologie di aiuto escluse dal campo

di applicazione del regolamento “de minimis” in quanto non è un aiuto alla esportazione, non favorisce l’utilizzo di prodotti nazionali a scapito di quelli importati, non fissa un importo in base al prezzo o al quantitativo del prodotto commercializzato e non è concesso alle imprese in difficoltà;

Dato atto che per quanto stabilito dalla Delib. GR 290/2010 e per quanto precedentemente espresso la misura 6.1.6, azione b è attuata in regime “de minimis” di cui al regolamento 1535/07, a partire dall’ 1 gennaio 2010, adeguando le modalità attuative al fine di rendere conforme l’erogazione del contributo alle disposizioni del regolamento stesso e assolvendo i seguenti obblighi:

- Informazione per iscritto alle imprese dell’importo potenziale dell’aiuto;
- Informazione per iscritto alle imprese che l’aiuto è concesso nell’ambito del regime “de minimis” con esplicito riferimento al Regolamento 1535/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 337 del 21 dicembre 2007;
- Richiesta alle imprese di dichiarare:
- ogni altro aiuto “de minimis” che ha percepito durante l’esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti;
- che l’importo complessivo degli aiuti eventualmente percepiti nel triennio non supera 7.500,00 euro;
- che l’importo massimo per cui è richiesto il contributo non comporta il superamento dei 7.500,00 euro nel triennio;
- che è a conoscenza che qualora il contributo erogato determini il superamento dell’importo massimo concedibile il contributo verrà revocato e recuperato;
- Registrazione e controllo di tutte le informazioni

sugli aiuti “de minimis” erogati ai sensi della misura 6.1.6., azione b, atti ad accertare il rispetto del regime “de minimis”, così come previsto dallo stesso regolamento 1535/07, art. 4, comma 5;

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, ad oggetto “Misura 6.1.6 -Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico, Azione b - Incentivazione all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici: Bando di attuazione”;

DECRETA

1. di approvare il bando di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, secondo le indicazioni emanate dalla Giunta Regionale nell’ambito della scheda attuativa della misura 6.1.6, azione b, rinviando ad atti successivi l’assegnazione degli importi dovuti a fronte delle procedure previste nel bando stesso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 lettera b) della L.R n. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima L.R n. 23/07.

Il Dirigente
Claudio Del Re

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Misura 6.1.6

“Aumento della competitività degli allevamenti attraverso azioni di miglioramento genetico delle specie e razze di interesse zootecnico”

Azione b

“Incentivazione all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici”

Bando di attuazione**1. Descrizione della misura**

Con la misura 6.1.6 la Regione Toscana sostiene le attività volte a conseguire e diffondere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, sia con l’obiettivo di migliorare la competitività degli allevamenti, sia di valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare la biodiversità. Con l’azione specifica (azione “b”) l’Amministrazione incentiva il miglioramento qualitativo degli allevamenti attraverso il ricambio dei riproduttori selezionati e l’incremento del loro numero, rispondendo così ai due obiettivi generali del Piano Agricolo Regionale ed ai relativi obiettivi specifici:

Obiettivo generale 1: migliorare la competitività del sistema agricolo e agroalimentare mediante l’ammodernamento, l’innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture
<i>1.3 Migliorare e ammodernare le strutture e le infrastrutture aziendali e interaziendali</i>
<i>1.4 Difendere le colture e gli allevamenti dalle avversità</i>
Obiettivo generale 2: Valorizzare gli usi sostenibili del territorio rurale e conservare la biodiversità
<i>2.3 Migliorare, gestire e conservare il patrimonio genetico e la biodiversità vegetale e animale</i>
<i>2.4 Valorizzare e tutelare i prodotti e le attività produttive toscane</i>

Con la presente azione vengono concessi contributi in conto capitale a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e razze di interesse zootecnico. Sono ammessi a contributo i riproduttori maschi e femmine delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e, per quanto riguarda le razze equina, asinina, suina solo se appartenenti a razze autoctone.

L’azione è attuata nell’ambito del Reg. CE n. 1535/07 della Commissione del 20 novembre 2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della CE agli aiuti “*de minimis*” nel settore delle produzioni dei prodotti agricoli e pertanto agli importi erogabili con la presente azione si applicano i massimali previsti dallo stesso.

Con questa azione l'Amministrazione regionale prosegue gli interventi promossi con la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 "Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico" ed in particolare con l'articolo 7 bis "Acquisto di riproduttori selezionati" (inserito con legge regionale 3 agosto 2000, n. 64) ed attuato con Delibera di Consiglio Regionale 2 giugno 1998, n. 144.

2. Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

- gli allevatori, in forma singola o associata;

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici (LL.GG) o ai registri anagrafici (RR.AA) di razza, secondo la normativa vigente, delle seguenti specie, solo per le razze riportate al paragrafo 4.1 "Spese massime ammesse per specie e razze animali" :

- Bovina;
- Bufalina;
- Ovina;
- Caprina;
- Equina (delle razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone);
- Asinina (delle razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone);
- Suina (delle razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone).

Gli animali oggetto di acquisto devono ottemperare, sia per quanto riguarda gli allevamenti di provenienza che i singoli capi, alle norme sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in vigore al momento dell'acquisto e della movimentazione del capo verso l'allevamento ed essere in possesso delle certificazioni sanitarie di cui al successivo paragrafo 3.1. "Requisiti sanitari".

Sono ammessi a contributo esclusivamente i capi riproduttori della stessa razza allevata dal richiedente; nel caso dei maschi della specie equina, l'allevamento di destinazione può essere di soggetti di razza diversa da quella del riproduttore acquistato, purché l'utilizzo dello stallone di razza diversa da quella delle fattrici sia previsto dal regolamento del libro genealogico o registro anagrafico della razza della fattrice medesima.

Sono ammessi a contributo esclusivamente capi che rimarranno nell'allevamento per almeno 36 mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del contributo medesimo.

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a. non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
- b. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- c. non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per gli acquisti degli stessi capi oggetto della domanda;
- d. consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

La presente azione è applicata nell'ambito del regime "*de minimis*" così come istituito con Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli. La richiesta di contributo deve pertanto essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti "*de minimis*" nel corso dell'esercizio finanziario in cui alla impresa è riconosciuto il diritto di percepire il presente aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti; la verifica è effettuata dal Settore Regionale Responsabile del procedimento sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

Ai sensi del regolamento 1535/07 nessun contributo può essere erogato alle imprese richiedenti che abbiano già percepito, nel periodo di cui al comma precedente, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime "*de minimis*" (pari a 7.500,00 euro) indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito; l'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di 7.500,00 euro, pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo e l'eventuale recupero delle risorse liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente i 7.500,00 euro.

Con Decreto del Settore Responsabile del procedimento l'importo indicato, pari a 7.500,00 euro per triennio, può essere modificato in relazione ad eventuali variazioni della normativa comunitaria specifica in materia di aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

3.1. Requisiti sanitari

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli animali in possesso dei requisiti sanitari sotto riportati, attestati da certificazione dei Servizi Veterinari della ASL:

3.1.1. Bovini e bufalini

Il riproduttore maschio o femmina della specie bovina, per essere oggetto di agevolazioni regionali, deve:

- a) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da:
 - Tubercolosi;
 - Leucosi bovina enzootica;
 - Brucellosi.

- b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
 - tricomoniasi;
 - tubercolosi;
 - brucellosi;
 - leucosi bovina enzootica;
 - paratubercolosi;
 - rinotracheite bovina (sieroneutralizzazione e test ELISA); solo per la specie bovina.

3.1.2. Ovini e Caprini

Il riproduttore maschio o femmina delle specie ovina e caprina, per essere oggetto di agevolazioni regionali deve:

- a) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da:
 - brucellosi;

- b) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
 - agalassia contagiosa;
 - artrite- encefalite virale della capra (solo per i caprini);
 - brucellosi;
 - visna- maedi;
 - aborto enzootico;

3.1.3. Equini ed Asinini

Il riproduttore maschio o femmina della specie equina ed asinina, per essere oggetto di agevolazioni regionali deve:

- a) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti alla introduzione in allevamento, con esito negativo, salvo quanto diversamente stabilito da provvedimenti del Ministero della Sanità in ordine a specifici piani di profilassi e/o eradicazione, ad accertamento diagnostico per:
 - anemia infettiva;

- arterite virale;
- morbo coitale maligno;
- morva;
- metrite equina contagiosa.

b) inoltre deve essere certificato dal Servizio Veterinario che l'equide non manifesta sintomatologia clinica riferibile a:

- encefalite virale;
- rinopolmonite infettiva.

3.1.4. Suini

Il riproduttore maschio o femmina delle specie suina, per essere oggetto di agevolazioni regionali deve:

- a) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da:
 - peste suina classica (PSC);
 - peste suina africana (PSA).
- b) essere stato sottoposto a controllo sierologico per malattia vescicolare del suino (MVS) secondo il piano di sorveglianza;
- c) essere stato sottoposto, nei trenta giorni precedenti o non oltre trenta giorni dopo l'introduzione in allevamento, con esito negativo, ad accertamento diagnostico per:
 - brucellosi;
 - malattia di Aujeszky;
 - MVS;
 - PSC e PSA.

4. Forma del sostegno e spese ammissibili

Per l'acquisto dei riproduttori selezionati può essere concesso un contributo fino a un massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile per i riproduttori maschi e fino a un massimo del 25% della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile per i riproduttori femmine; tale percentuale è ridotta in misura proporzionale alle risorse disponibili, alle richieste presentate ed in ordine alle priorità di finanziamento stabilite dalla scheda di misura approvata con delibera di attuazione del PAR.

Sono ammesse esclusivamente le spese già sostenute (così come dimostrato dalla documentazione fiscale) per l'acquisto dell'animale riproduttore; in ogni caso la spesa massima ammissibile per ogni capo non può superare gli importi previsti al successivo paragrafo 4.1.

Sono ammessi al finanziamento esclusivamente gli animali acquistati successivamente al 1 gennaio 2010 e la cui domanda di aiuto sia stata presentata al CAA entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui è stato effettuato l'acquisto.

Il contributo massimo erogabile non può superare gli importi previsti dal Reg Ce n. 1535/07 della Commissione del 20/11/2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della CE agli aiuti "de minimis" nel settore delle produzioni dei prodotti agricoli, così come specificato al precedente paragrafo 3.

4.1. spese massime ammesse per specie e razze animali

Per ogni capo acquistato la spesa massima ammessa dalla presente misura è riportata nella seguente tabella, in funzione della specie, della razza, del sesso, dell'età, dell'eventuale stato di gravidanza accertata e certificata, dell'eventuale possesso di un certificato di un centro genetico attestante il superamento positivo delle prove genetiche.

Specie bovina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Chianina	maschio		360	720		4.000,00
Chianina	maschio	Si	360	720		6.000,00
Chianina	femmina		360	1080		3.000,00
Chianina	femmina		360	1080	Si	3.500,00
Maremmana, Pezzata Rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charrolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	maschio		360	720		3.500,00
Maremmana, Pezzata Rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charrolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	maschio	Si	360	720		5.000,00
Maremmana, Pezzata Rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charrolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	femmina		360	1080		2.500,00
Maremmana, Pezzata Rossa, Frisona italiana, Bruna, Piemontese, Romagnola, Marchigiana, Limousine, Charrolaise, Garfagnina, Mucca Pisana, Calvana, Pontremolese	femmina		360	1080	Si	3.500,00

Specie bufalina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massima (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
-	maschio		360	720		2.600,00
-	femmina		180			2.200,00
-	femmina		360	1080	Si	2.500,00

Specie ovina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massim a (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina,	maschio		240	360		1.200,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina,	maschio		361	720		1.400,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina,	femmina		240	360		700,00
Sarda, Massese, Comisana, Appenninica, Pomarancina,	femmina		361	720		900,00
Altre razze	maschio		240	720		600,00
Altre razze	femmina		240	720		300,00

Specie caprina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massim a (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Garganica, Girgentana, Maltese, Camosciata, Saanen, Sarda	maschio		240	720		500,00
Garganica, Girgentana, Maltese, Camosciata, Saanen, Sarda	femmina		240	720		300,00
Altre razze	maschio		240	720		300,00
Altre razze	femmina		240	720		200,00

Specie equina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massim a (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Maremmana	maschio		1440	2555		7.500,00
Maremmana	femmina		900	2190		4.800,00
Monterufolino	maschio		900	3650		4.000,00
Monterufolino	femmina		900	2190		2.500,00

Specie Asinina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massim a (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Amiata	maschio		900	3650		1.600,00
Amiata	femmina		900	3650		1.400,00

Specie suina

Razza	Sesso	provenienza Centro genetico	Età minima (in giorni)	Età massim a (in giorni)	Gravida (solo per soggetti femmina)	Importo massimo ammissibile
Cinta senese	maschio		180	360		800,00
Cinta Senese	femmina		180	360		600,00

5. Priorità

Le domande, presentate con le modalità di cui al successivo paragrafo 6, sono finanziate secondo l'ordine di priorità stabilito nella scheda di misura 6.1.6, azione b, approvata con Delibera di Giunta Regionale di attuazione del Piano Agricolo Regionale, e precisamente:

- a) Maschi e femmine di capi di qualunque razza e specie appartenenti alle razze autoctone allevate in Toscana ed iscritte ai RR.AA di riferimento.
- b) Soggetti maschi appartenenti alla specie ovina e caprina genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie e soggetti femmine delle stesse specie genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARX di resistenza alla scrapie.
- c) Maschi bovini di razze da carne.
- d) Maschi ovis e caprini non genotipizzati o con genotipo diverso da quello di cui alla lettera b).
- e) Maschi equini ed asinini.
- f) Maschi bovini di razze da latte.
- g) Femmine ovine e caprine non genotipizzate o con genotipo diverso da quello di cui alla lettera b).
- h) Femmine bovine di razze da carne.
- i) Femmine bovine di razze da latte.
- l) Femmine equine ed asinine.

Le priorità sono assolute e determinano il finanziamento delle domande che ricadono in una specifica tipologia solo quando siano state soddisfatte tutte le domande ricadenti nella tipologia precedente. Qualora l'importo complessivo necessario al finanziamento di tutte le domande ricadenti in una stessa tipologia di priorità sia superiore alle risorse disponibili, gli importi delle singole domande sono proporzionalmente ridotti in relazione alle disponibilità finanziarie; se la riduzione percentuale è superiore al 90% dell'importo richiesto le domande afferenti alla priorità non sono finanziate salvo ulteriori disponibilità economiche della azione.

Eventuali ulteriori risorse messe a disposizione della azione sono utilizzate per finanziare prioritariamente la differenza spettante alle domande già finanziate cui è stata applicata una riduzione percentuale.

6. Modalità di presentazione della domanda di aiuto e di pagamento

L'allevatore (o altro beneficiario di cui al punto 2) è tenuto a presentare la domanda di aiuto e contestualmente di pagamento dei benefici eventualmente spettanti, solo successivamente all'acquisto del capo ma entro lo stesso anno solare.

La domanda pertanto deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui il capo è stato comprato, fatturato e pagato.

La domanda è presentata al proprio C.A.A di riferimento attraverso la compilazione della specifica opportunità nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (D.U.A) della Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) prevista ai sensi dell'art 11 della L.R n. 45/07. Nell'ambito della D.U.A è presente il fascicolo aziendale elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a

quanto presente sul fascicolo elettronico. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo fino alla sua regolarizzazione.

Per l'anno 2010 sarà possibile compilare l'opportunità a partire dal giorno 1 settembre 2010; per le successive annualità a partire dal giorno 1 gennaio dell'anno considerato.

Il beneficiario presenta, per ogni ordine di priorità di cui al paragrafo 5, una sola domanda di aiuto indipendentemente dal numero di capi acquistati; il beneficiario è tenuto a presentare domande separate per ogni ordine di priorità della azione.

Sono ammesse esclusivamente domande inerenti animali già acquistati per cui sia presente tutta la documentazione fiscale (fattura quietanzata) e sanitaria di accompagnamento (così come dettagliata al paragrafo 3.1). Sono ammessi esclusivamente pagamenti per i quali sia possibile tracciare la transazione fra l'acquirente ed il venditore tramite reportistica bancaria o postale.

Alla domanda non sono allegati documenti e deve essere dichiarato ai sensi degli artt 46 e 47 del T.U del 28/12/2000 n. 445, in consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la responsabilità del richiedente, a pena di irricevibilità, almeno quanto segue:

- Specie, razza, sesso e data di nascita dell'animale acquistato;
- Data di acquisto (intesa come data di fatturazione dell'animale);
- Importo pagato (IVA esclusa) per singolo capo;
- Eventuale acquisto avvenuto presso un centro genetico e possesso della relativa certificazione;
- Possesso di tutta la documentazione richiesta dal presente bando;
- Eventuale percepimento di aiuti *de minimis* nel triennio di riferimento e relative quote;
- Condizioni di accesso di cui al paragrafo 3;
- Ogni altra notizia ritenuta utile ai fini della istruttoria della domanda.

Tali dichiarazioni saranno esaminate in sede di istruttoria e/o di collaudo secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7.

7. Procedura istruttoria

Il Settore Regionale Responsabile del Procedimento, di cui al paragrafo 8, attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A. raccoglie le domande regolarmente presentate dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, le cui dichiarazioni risultano complete e le raggruppa per priorità. Il Settore Responsabile del procedimento, in base alle risorse disponibili e secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 5 ("Priorità") provvede a redigere ed approvare la graduatoria delle domande finanziabili ed a trasmettere tale elenco agli Enti territorialmente competenti. Il Settore provvede altresì alla ripartizione delle risorse fra gli Enti in relazione alle domande finanziabili ed a trasmettere ai

beneficiari non finanziabili opportuna comunicazione attestante la conclusione del procedimento amministrativo.

Entro il 28 febbraio il Settore responsabile del procedimento provvede inoltre all'accertamento dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 3, lettere a, b e c; il Settore provvede inoltre all'accertamento delle dichiarazioni inerenti il Regime "*de minimis*" secondo le modalità amministrative vigenti. In caso di non conformità il Settore provvede a trasmettere opportuna comunicazione all'Ente competente.

A partire dal 1 febbraio, ed entro il 31 marzo, l'Ente territorialmente competente provvede al sopralluogo presso tutte le aziende beneficiarie del contributo (la cui domanda è risultata ammissibile al finanziamento) ricadenti nel proprio ambito territoriale, al fine di verificare l'effettiva presenza dell'animale in azienda e tutta la relativa documentazione (fatture quietanzate, certificazioni sanitarie, certificazioni di iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici, ecc.) e di controllare la rispondenza delle dichiarazioni effettuate nella domanda (in particolare in merito a specie, sesso, età, razza, iscrizione al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico, possesso della certificazione sanitaria e di provenienza da un centro genetico, importo di spesa sostenuto, ecc.).

In caso di esito positivo del sopralluogo effettuato e salvo comunicazione di non conformità delle dichiarazioni trasmessa dal Settore Responsabile del procedimento entro il 28 febbraio, l'Ente provvede a dare mandato ad A.R.T.E.A di liquidare il contributo attraverso lo specifico modulo istruttorio del Sistema Informativo A.R.T.E.A.

8. Responsabile del procedimento

Il Settore Produzioni Agricole Zootecniche è responsabile della liquidazione delle risorse ad A.R.T.E.A, dell'istruttoria riguardante l'ammissibilità delle domande secondo le dichiarazioni presentate nella domanda stessa e della approvazione della graduatoria unica a livello regionale. Le competenze tecnico amministrative, il collaudo dei capi acquistati e il mandato di liquidazione ai beneficiari ad A.R.T.E.A sono di pertinenza delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni [ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 26 giugno 2008, n. 37] per il territorio di propria pertinenza.